

Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LIX - n.3 - Ancona Marzo 2013

CONFAGRICOLTURA: "IMMENZA GIOIA PER L'ELEZIONE DI PAPA FRANCESCO"



«Accogliamo con gioia l'elezione di Papa Bergoglio, primo Pontefice non europeo». Così il presidente di Confagricoltura Mario Guidi in merito all'elezione del nuovo Papa. «Ad attenderlo ci sarà una missione difficile, ma guardiamo tutti con speranza all'operato del nuovo Pontefice a favore dell'umanità tutta. In un momento come questo è fondamentale poter contare su figure di riferimento, sulle guide, a partire proprio dalla più rappresentativa per i fedeli e non solo». «Il richiamo al nome di Francesco – conclude Guidi – ci

fa pensare ad un Papato in cui saranno riproposti e coltivati i valori cui si è ispirata la missione del nostro patrono d'Italia».

Imu: l'agricoltura ha pagato più di quanto dovuto. Il governo rispetti gli impegni. I soldi vanno restituiti agli imprenditori

L'Imu sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali ha superato la "soglia" concordata con il governo. L'aggravio sostenibile per gli imprenditori, rispetto al gettito Ici e Irpef 2011, è stato di circa 366 milioni di euro, ben al di sopra dei 210 milioni di euro individuati dall'esecutivo in accordo con le organizzazioni professionali agricole. Ora deve essere attuata la cosiddetta "clausola di salvaguardia" prevista da un'apposita legge e i soldi pagati in più vanno restituiti agli agricoltori. In caso contrario, Cia-Confederazione italiana agricoltori e Confagricoltura sono pronte ad azioni sindacali e legali per il rispetto degli impegni presi. Cia e Confagricoltura contestano le stime elaborate dal ministero dell'Economia e delle Finanze e sottolineano la necessità di un chiarimento, in quanto non rispecchiano la realtà.

Senza contare che ai dati sul gettito forniti dal ministero andrebbero aggiunti i versamenti sui fabbricati rurali degli agricoltori colpiti dal sisma del maggio 2012 che hanno usufruito del differimento dei termini per il pagamento dei tributi. Sta di fatto che l'Imu agricola ha superato abbondantemente l'aggravio previsto. E appare, quindi urgente il rispetto di quanto concordato in sede di confronto tra governo e organizzazioni agricole, a cominciare dall'attuazione della "clausola di salvaguardia", clausola attraverso la quale si doveva provvedere ad un'eventuale revisione delle aliquote relative ai fabbricati rurali strumentali e ai terreni agricoli con un decreto del presidente del Consiglio da emanarsi entro il 10 dicembre 2012.

SOMMARIO

APERTURA

- Elezione di Papa Francesco
- Imu: l'agricoltura ha pagato più di quanto ha dovuto pag. 1

SICUREZZA SUL LAVORO

Macchine agricole
codice della strada, patenti di guida pag. 2,3,4

ECONOMICO

- Agricoltura e rinnovabili? pag. 5
- Nitrati pag. 6

FISCALE

-Termini di pagamento e tasso di mora pag. 7
-IMU e gli effetti sull'IRPEF pag. 8
-Detassazione delle erogazioni pag. 9

LAVORO

Abbandono rifiuti pag. 7

LAVORO

-Voucher
-Obbligo elenco clienti e fornitori pag. 10

SCADENZARIO

pag. 11

MANODOPERA

Regole per l'assunzione pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it

www.anconaconfagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

Macchine agricole codice della strada – patenti di guida.

Si segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare 4857 del 22/02/2013 concernente le categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici.

La circolare è stata emanata per risolvere i problemi derivati da una errata interpretazione da parte degli organi di controllo in alcune regioni che avevano comminato numerose multe ai conducenti di complessi veicolari costituiti da trattori con annessi rimorchi poiché non in possesso della patente di guida di categoria "E"; problema su cui anche la Confederazione era intervenuta presso le Amministrazioni competenti, sottolineando che per tali complessi di veicoli ai sensi dell'art. 24 è sufficiente la patente di tipo B.

Sulla questione il Ministero, anche al fine di coordinare le nuove disposizioni in vigore dal 19 gennaio 2013 sulle categorie di patenti, e corrispondenti requisiti anagrafici, e sulle sanzioni per l'ipotesi di guida senza patente (modifiche introdotte al codice della strada dal d.lgs 2/13), ha precisato che per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:

- A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lun-

ghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);

- B se le stesse superano i limiti su descritti.

Inoltre la circolare sottolinea che per la guida di una macchina agricola senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta si applicano:

- le sanzioni penali dall'art. 116, comma 15, C.d.S.;
- le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S..

Infine la circolare, sottolinea che nelle more dell'emanazione del decreto sulla revisione delle macchine agricole (modifiche all'art. 111 del CdS introdotte dalla legge n. 221 del 2012) con cui devono essere definiti anche i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la disciplina relativa al conseguimento dell'abilitazione suddetta,

ancorché in vigore, non è applicabile.

Tale precisazione, risolve almeno in parte i problemi innescati con l'emanazione della legge 221/12, che, riproponendo l'emanazione di un Accordo già pubblicato, ha modificato, in modo estremamente confuso, anche le regole sui documenti che devono essere in possesso del conducente di macchine agricole nella circolazione su strada (modifica dell'art. 111 che riguarda la revisione delle macchine agricole e non dell'art. 124 che riguarda la guida delle stesse).



Si auspica che tale chiarimento possa essere sufficiente quantomeno ad evitare che gli organi di controllo della circolazione stradale chiedano già a partire dal 12 marzo 2013 ai conducenti di macchine agricole, ed in particolare di trattori agricoli, l'abilitazione di cui all'art. 73 del d.lgs. 81/08.

ABILITAZIONE ALL'USO DI ATTREZZATURE (cosiddetto patentino di guida)

Si comunica che il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 in cui fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

In particolare la circolare, accogliendo le richieste presentate congiuntamente dalle Organizzazioni aderenti ad Agrinsieme, da indicazioni sui criteri di redazione della dichiarazione per attestare l'esperienza pregressa dei lavoratori agricoli/operatori. Si ricorda difatti che il punto 9.4 dell'Accordo specifica che i lavoratori del settore agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni possono frequentare esclusivamente i corsi di aggiornamento di 4 ore entro il 12 marzo 2017 (e quindi non il corso base di 8 ore che prevede anche la parte pratica). Tale deroga si applica a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature individuate nell'Accordo.

La circolare in merito all'esperienza pregressa prevede la possibilità di autocertificare l'esperienza biennale, che deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per quanto riguarda la tipologia di operatori/lavoratori agricoli sono

previsti tre casi specifici.

I lavoratori autonomi, il datore di lavoro che utilizzano le attrezzature, nella dichiarazione devono attestare:

- la disponibilità in azienda della/e attrezzatura/e di lavoro di cui si dichiara l'esperienza;
- che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.

Per i coadiuvanti familiari la dichiarazione, contenente i dati di cui sopra, dovrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola.

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati la circolare introduce una importante semplificazione.

Difatti, saranno gli stessi lavoratori a sottoscrivere la dichiarazione relativa all'esperienza nell'uso delle attrezzature indicando:

- i periodi di tempo in cui è stata svolta l'attività;
- in quali impresa/e è stata svolta;
- che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.

Rimane di competenza del datore di lavoro ai sensi del Titolo III del d.lgs. 81/08 la verifica delle capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore (comma 7 art. 71 e comma 4 art. 73).

La circolare, inoltre, specifica per tutte le attività e per tutte le attrezzature elencate nell'accordo che l'abilitazione è necessaria anche in caso di utilizzo saltuario od occasionale con le seguenti eccezioni:

- operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura;
- manutenzione ordinaria e straordinaria.

Infine, la circolare introduce una ulteriore semplificazione relativamente ai corsi di aggiornamento. Difatti, è riconosciuta la possibilità di svolgere i corsi di aggiornamento di quattro ore anche in aula con un numero massimo di 24 partecipanti (quindi anche la parte pratica di 3 ore può essere svolta in aula).

Alla luce di quanto detto si riassumono indicativamente le casistiche che si possono riscontrare.

Se si è proceduto a documentare l'esperienza biennale del lavoratore agricolo/lavoratore autonomo/coadiuvante familiare/datore di lavoro, il corso di aggiornamento di 4 ore andrà effettuato entro il 12 marzo 2017.

Se l'operatore ha già frequentato corsi specifici, in relazione alla tipologia dei corsi effettuati si procederà eventualmente a frequentare il corso di aggiornamento con relativa verifica, secondo quanto indicato in tab. 1.

Tab – 1 Riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell'accordo

<i>Tipologia dei corsi</i>	<i>Adempimenti</i>	<i>Aggiornamento</i>
Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell'accordo composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento	nessuno	entro 5 anni dalla data di verifica.
Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dall'accordo	devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo	entro 5 anni dalla data di aggiornamento
Corsi non completati da verifica finale dell'apprendimento	oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale	entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento

I lavoratori/operatori incaricati dell'uso dei trattori agricoli alla data del 12 marzo 2013, che non hanno maturato un'esperienza di due anni o che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi base entro il 12 marzo 2015

(nella circolare non è stato inserito alcun chiarimento in merito, per cui per usufruire della deroga i lavoratori/operatori devono già svolgere alla data del 12 marzo 2013 mansioni o attività che prevedono l'uso delle attrezzature).

I lavoratori assunti dopo il 12 marzo che non dispongono di esperienza biennale documentata o di crediti formativi o che vengono incaricati

per la prima volta all'interno dell'azienda alla guida di trattori agricoli, dovranno effettuare il corso base prima di condurre gli stessi.

In merito all'entrata in vigore dell'accordo, la circolare non fornisce alcuna indicazione. Per cui resta ferma la data odierna individuata dall'Accordo. Sono state fornite esclusivamente assicurazioni verbale sul fatto che le Regioni saranno invitate a procedere con gradualità al controllo del rispetto degli adempimenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda le sanzioni, si segnala che l'art. 87 del d.lgs. 81/08

non prevede specifici riferimenti alle violazioni relative al comma 5 dell'art. 73 e quindi agli adempimenti previsti dall'Accordo 22 febbraio 2012. Il datore di lavoro è però punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione del comma 7 dell'art. 71 (i cui contenuti sono stati precedentemente richiamati).

MAGIORI INFORMAZIONI PRESSO GLI UFFICI DELLA CONFAGRICOLTURA ANCONA

Agricoltura e Rinnovabili? un binomio vincente

La convivenza tra energie rinnovabili e agricoltura è sempre stata difficile principalmente per la realizzazione di impianti che hanno occupato vaste aree agricole.

Una possibile soluzione a questo problema è stata individuata nella messa a punto di un progetto pilota: l'agrovoltaico.

Un sistema che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici orientabili, sospesi a 5 m

dal suolo e connessi attraverso una rete wireless. I pali sono posti a una distanza di 12 m l'uno dall'altro e cambiano orientamento nell'arco della giornata per massimizzare la propria resa.

Questo sistema permette lo sfruttamento del terreno sottostante e delle relative macchine agricole; dopo 1 anno le capacità produttive dell'area restano intatte e l'impianto soddisfa comunque il 30% del fabbisogno energetico dell'azienda d'installazione. Ma questa è soltanto una delle risposte all'odierno interesse per la convergenza tra settore agricolo ed energie rinnovabili. Dalla Puglia arriva una proposta operativa per affrontare la crisi del settore agricolo. È stato calcolato che, a parità d'incentivo, si potrebbe ricavare la stessa quantità di energia di un impianto fotovoltaico da 137 MW sostenendo una centrale da 24 MW che utilizzi olio d'oliva lampante ed, incredibilmente, il risultato

economico/ambientale rende più vantaggiosa la seconda soluzione. Una centrale ad olio lascerebbe intatta la bellezza del paesaggio e assorbirebbe la produzione di bassa qualità di migliaia di ettari di uliveto. Destinare alle centrali gli olii di bassa qualità significa anche sottrarli dal mercato ed impedire il loro utilizzo fraudolento in bottiglie di extravergine. Si otterrebbero così allo stesso tempo: una maggiore tutela del consumatore, la rimessa in moto di un comparto fondamentale dell'economia e la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Sono molte le nuove proposte che vanno in questa direzione, ed è solo la continua ricerca a garantire dei passi avanti in tal senso.

DRT OPERATIONS Srl
Via Alento, 94/12
65129 - PESCARA (PE), ITALY
Mob (+39).331.11.42.409
Tel (+39).085.43.14.293
Fax (+39).085.43.15.806
Mail forsini@munduset.com
Web www.munduset.com

L'ECOMANIA
DIVENTA
ECONOMIA

UNA CASA ENERGETICAMENTE
EFFICIENTE VALE UN TESORO

MUNDUS
by DRT OPERATIONS srl

[fotovoltaico]
[minieolico]
[edilizia efficiente]
[consulenza]

www.munduset.com



Nitrati: Aggiornamenti dalla Commissione Europea

Si segnala che il 31 gennaio 2013 si è tenuta presso la Commissione europea - DG AGRI una riunione alla quale erano invitate le Autorità di Gestione dei PSR italiani (oltre al MIPAF) al fine di fornire chiarimenti in merito alla norma italiana recentemente approvata in materia di nitrati (attuazione dei commi 7 ter e quater dell'art. 36 della legge 221/12).

A tal proposito, si ricorda che il comma 7 ter concede alle Regioni 90 giorni per rivedere la delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, mentre il comma 7 quater, stabilisce che nelle more dell'attuazione di tale disposizione, e comunque non oltre il 18 dicembre 2013, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

La commissione nel ritenere legittima la fase di ridefinizione delle zone vulnerabili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, ha rilevato come una modifica sostanziale relativa alla disciplina sui nitrati, come la deroga ai limiti stabiliti dalla Direttiva Nitrati nelle ZVN prevista dal comma 7-quater, debba essere negoziata, giustificata ed autorizzata dall'Unione europea e non possa essere decisa unilateralmente dallo Stato membro o da una Regione. In relazione a ciò la Commissione ha invitato l'Italia ad abrogare immediatamente il comma 7 quater.

Preso atto dell'impossibilità di approvare da parte del Parlamento italiano in tempi brevi una modifica della legge, **la Commissione**

ha indicato come unica strada percorribile, l'approvazione da parte di tutte le Regioni, con la massima celerità, di un provvedimento che confermi la attuale che farebbe cessare il periodo di mora concesso dal comma 7 quater.

Ciò al fine di evitare il rischio che le aziende agricole possano (incolpevolmente) ritenere di poter derogare alle norme comunitarie superando i limiti consentiti per lo spandimento dei nitrati di origine organica in ZVN, trovandosi così in violazione della normativa comunitaria in materia di condizionalità, con conseguente riduzione dei premi concessi, e la possibilità che vengano anche avviate le procedure di recupero dei premi concessi negli anni precedenti.

In relazione a quanto comunicato dalla Commissione, sulla falsa riga di quanto già effettuato dalla Regione Emilia-Romagna che ha approvato un provvedimento regionale che conferma la precedente mappa delle zone vulnerabili, tutte le altre Regioni hanno indicato che stanno predisponendo provvedimenti analoghi.

Infine la DG Ambiente della Commissione ha ricordato che è stata inviata una nota ai ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura con cui si chiedono chiarimenti sulle questioni di cui trattasi che dovranno essere forniti entro l'8 febbraio p.v., sulla base dei quali la Commissione deciderà se proseguire con la procedura di infrazione (l'apertura della quale potrebbe portare anche al riesame e quindi alla revoca della deroga sui nitrati concessa alle Regioni del bacino padano nel 2011).



Pagamento nelle Transazioni Commerciali

Termini di pagamento e tasso di mora



Il D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012 che, nel recepire la direttiva 2011/7/UE, ha fissato:

- i tempi massimi entro cui devono essere pagate le fatture relative a transazioni commerciali (cessione di beni e prestazioni di servizi);
- il tasso di mora da applicarsi nell'ipotesi in cui il debitore non effettua il pagamento della fornitura nei termini stabiliti.

Transazioni commerciali interessate
Contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. La norma si applica anche ai professionisti. La disposizione, dunque, riguarda anche i rapporti tra imprese/professionisti e pubblica amministrazione.

Le transazioni interessate dalle nuove disposizioni sono quelle concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Termini di pagamento

Le fatture devono essere saldate secondo la seguente sequenza:

- regola generale: entro 30 dalla data di ricevimento della fattura. Se non è certa la data di ricezione della fattura si fa riferimento alla data di consegna del bene o della conclusione del servizio. Solo in casi particolari (es. collaudo) si fa riferimento alla diversa data che implica l'accettazione del bene da parte dell'acquirente.
- regola derogatoria: la parti, con atto scritto, si possono accordare affinché il pagamento venga effettuato entro 60 giorni. E' da ritenersi che la mera indicazione in fattura della locuzione

“pagamento 60 gg data fattura” non sia sufficiente poiché occorre un atto firmato dalle due parti;

• regola speciale: a fronte di particolari, comprovate e documentate circostanze, le parti con atto scritto possono accordarsi per pagamenti più lunghi. Resta il fatto che la dilazione concordata deve essere comunque

equa.

È possibile prevedere dei pagamenti rateali. È evidente che per salvaguardare lo spirito della norma è da ritenersi che sulla dilazione di pagamento debbano essere previsti degli interessi di dilazione (congrui). In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicano gli interessi di mora previsti dalla norma in esame.

Tasso d'interesse di mora

Il tasso d'interesse che si applica sui ritardi nei pagamenti è il tasso fissato dalla banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 8 punti. Il tasso attualmente è lo 0,75% talché maggiorato di 8 punti, il tasso applicabile è dell'8,75% su base annua. Questo tasso resterà in vigore sino al 30/06/2013 salvo, successivamente, variare (se ne ricorreranno i presupposti). È possibile derogare (in meglio o in peggio) al suddetto tasso, solo con accordo scritto, ma deve comunque essere equo per il creditore.

Gli interessi decorrono automaticamente senza necessità di messa in mora.

Risarcimento del danno

In caso di ritardato pagamento, la norma prevede che oltre all'interesse di mora si ha diritto al risarcimento del danno pecuniario (stabilito nell'importo simbolico di € 40,00). Compete, inoltre, il rimborso delle spese per il recupero del credito (trattasi delle spese di giudizio). È evidente che ricorrendone i presupposti il creditore ha anche diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardato incasso, se idoneamente documentati: tali pretese

dovranno essere avanzate istaurando un giudizio in tribunale.

Esclusioni dalla disciplina

La disciplina di cui trattasi non si applica nelle seguenti ipotesi:

- debiti oggetto di procedure concorsuali (comprese ristrutturazioni del debito)
- pagamenti a titolo di risarcimento del danno (compresi pagamenti effettuati da assicurazioni).

Transazioni con la pubblica amministrazione

La disciplina come si qui illustrata si applica anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le seguenti particolarità:

- il termine di pagamento è fissato in 30 giorni.
- è possibile ampliarlo fino a 60 giorni, con atto scritto, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
- è possibile espanderlo a 60 giorni, in presenza di imprese pubbliche che devono applicare la trasparenza (D.Lgs. 333/2003), o di enti pubblici che operano nel campo dell'assistenza sanitaria (se dotate di idoneo riconoscimento).

La concreta applicazione della norma Spetta al Giudice dichiarare, anche d'ufficio: la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:

- il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
- la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
- l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero". Nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione è da ritenersi nulla, in quanto gravemente iniqua, la clausola con cui si predetermina o si modifica la data in cui si deve intendere ricevuta la fattura.

Dott. Stefano Di Gioacchino

IMU e gli effetti sull'IRPEF

Con la Circolare 11/03/2013, n. 5/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi, indicando gli effetti della nuova imposta sull'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e sulle relative addizionali.

Di seguito una sintesi dei contenuti della Circolare.

Effetti sull'IRPEF

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Leg.vo 23/2011, l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

E' escluso dalla base imponibile dell'IRPEF il reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU. In conseguenza di tale esclusione, nel verificare il superamento del limite di 500 Euro, entro il quale l'imposta non è dovuta, non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta solo l'IMU.

L'IMU non è deducibile dalla base

imponibile dell'IRPEF, dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Redditi sostituiti e redditi non sostituiti

L'effetto sostitutivo si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati.

La sostituzione non opera nei confronti dei seguenti redditi, ai quali continuano ad applicarsi le ordinarie imposte erariali sui redditi:

- reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR;
- redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, intendendo con ciò i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR;
- redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES. Inoltre si applica l'IRPEF ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per

usi non agricoli, in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale ma di redditi diversi, e alle indennità di occupazione, considerate anch'esse redditi diversi. La sostituzione non opera nei confronti dei terreni incolti siti in aree montane e di collina.

Immobili inagibili

Il principio di sostituzione si applica anche per gli immobili inagibili, per i quali è dovuta, dunque, solo l'IMU, ridotta del 50%.

Beni posseduti da società semplici

Secondo l'Agenzia la sostituzione opera in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l'effetto di sostituzione.

SCONTO IRPEF PER CHI HA PAGATO L'IMU SULLA SECONDA CASA NON AFFITTATA - Come noto, l'IMU pagata per le seconde case non affittate, quindi non produttrici di reddito, oltre ad aver assorbito la vecchia ICI, ha anche assorbito IRPEF e addizionali dovute per il periodo d'imposta 2011. Chi ha pagato l'IMU sulle seconde case sfitte, ora si troverà uno "sconto" a giugno, quando si pagherà per le dichiarazioni dei redditi 2012. Per gli interessati, lo sgravio previsto dalla legge che ha introdotto l'IMU sarà automatico, senza che sia richiesto in alcun modo. L'unica cosa da fare, compilando la dichiarazione dei redditi, è quella di saltare il rigo relativo a tale voce.



Detassazione delle erogazioni legate all'andamento economico dell'impresa per l'anno 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/1/2013.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 481, legge n. 228/2012 (c.d. "legge di Stabilità 2013") in materia di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro. In sostanza, si tratta del decreto che attua le disposizioni contenute nella legge di Stabilità in tema di detassazione delle erogazioni finalizzate all'incremento della produttività del lavoro.

Il provvedimento prevede che **possono beneficiare della detassazione** – e quindi essere assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento – **"..... le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli Accordi interconfederali vigenti, da Associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda"**.

Il limite complessivo entro il quale si applica l'agevolazione fiscale è fissato, per il 2013, in 950 milioni di euro. **Per quanto riguarda i limiti relativi a ciascun lavoratore, la detassazione si applica a coloro che nell'anno 2012 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate a detassazione nel medesimo anno 2012.** Rispetto all'anno precedente il limite di reddito da lavoro dipendente per poter beneficiare

della detassazione è stato elevato da 30.000 a 40.000 euro.

Resta, invece, fermo il limite di 2.500 euro quale quota massima di retribuzione di produttività che può beneficiare dell'agevolazione.

Per quanto riguarda il concetto di retribuzione di produttività, il decreto in commento rivede sostanzialmente, in senso più rigoroso, i criteri che le erogazioni previste dai contratti aziendali o territoriali debbono possedere per poter beneficiare della detassazione. Ed infatti, il DPCM del 22/1/2013 **individua due voci retributive tra loro alternative che possono essere considerate, ai fini de quo, "retribuzioni di produttività"**.

- La prima voce riguarda quelle retribuzioni erogate, in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione. Si tratta, in sostanza, di quei premi collegati a precisi indicatori quantitativi in grado di misurare effettivi incrementi della produttività, analogamente a quanto prevede la legislazione in materia di decontribuzione. L'analogia è confermata anche dall'obbligo di deposito dei contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione con allegata autocertificazione di conformità dell'Accordo depositato alle disposizioni del decreto in commento.

- La seconda voce, alternativa alla prima, si riferisce a quegli elementi retributivi erogati in esecuzione di contratti territoriali o aziendali che prevedono l'attivazione di almeno una misura in almeno tre aree d'intervento riguardanti gli orari (attraverso una ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili), le ferie (con l'introduzione di una distribuzione flessibile delle stesse), le nuove tecnologie (median-

te l'adozione di misure che rendano compatibili la loro introduzione con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori) e le mansioni (con l'attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze).

Si tratta di una disciplina piuttosto complessa che necessita di approfondimenti e, soprattutto, chiarimenti da parte delle Amministrazioni competenti (Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro).

Emerge in maniera sufficientemente chiara che per accedere alla detassazione nel 2013 non sono sufficienti contratti o accordi territoriali o aziendali che si limitino, come avvenuto fino all'anno scorso, a recepire istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro – quali lo straordinario, il lavoro supplementare, a turni, etc. – genericamente riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Il provvedimento, in buona sostanza, denota un deciso cambiamento di orientamento da parte del legislatore nella finalizzazione dell'agevolazione fiscale. Fino all'anno scorso, infatti, il beneficio in questione è stato sostanzialmente utilizzato più per ridurre il prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente meno elevati, piuttosto che a favorire un effettivo incremento della produttività del lavoro; **il nuovo decreto, invece, è sicuramente più mirato in questo senso e attento a riscontrare che la detassazione riguardi esclusivamente voci retributive direttamente ed effettivamente collegate ad un incremento della produttività del lavoro.**

Ne consegue che, a una prima valutazione, gli schemi di accordi territoriali forniti negli anni 2011 e 2012 non sembrano, per la loro genericità, essere più idonei all'effettiva fruizione dell'agevolazione fiscale in questione.

Lavoro occasionale accessorio – Voucher - Ulteriori precisazioni ministeriali

Con circolare n. 37 del 18.02.2013, il Ministero del lavoro è tornato sull'argomento del lavoro occasionale accessorio (voucher) modificando parzialmente le indicazioni operative fornite con la precedente circolare n. 4 del 18.01.2013 (cfr. ns. circolare nr. 14227 del 21.01.2013).

In particolare il Ministero ha chiarito che, limitatamente al settore agricolo, e fino alla modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei nuovi voucher:

- i nuovi buoni lavoro – che, come noto, devono essere numerati progressivamente e datati – non devono essere necessariamente spesi entro 30 giorni dal loro acquisto, ma anche in un periodo successivo;
- la dichiarazione del prestatore relativa al mancato superamento, nell'anno, del limite di 5.000 euro “costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio”, relativamente al rispetto di tale requisito economico;
- i voucher di 10 euro in agricoltura possono anche non rispettare il criterio di equivalenza “un voucher = 1 ora di lavoro”, purché le ore di lavoro del prestatore occasionale siano retribuite con un numero di voucher che garantisca il rispetto della retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.



Per gli agricoltori in regime di esonero IVA l'obbligo dell'elenco clienti e fornitori scatta solo dal 2014



Per le imprese agricole “minime” (volume d'affari dell'anno precedente fino a 7.000 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972), l'obbligo di presentare l'elenco clienti e fornitori scatta solo dal 2014. E' quanto hanno chiarito i tecnici delle Entrate in occasione di Telefisco 2013. La legge di conversione del D.L. n. 179/2012 (art. 36, comma 8-bis) ha introdotto tale obbligo per rendere più efficienti le attività di controllo sulla sicurezza alimentare dettate dal Regolamento CE n. 178/2012 e migliorare la rintracciabilità dei prodotti alimentari.

Fonte: Il Sole 24 Ore

SCADENZE MESE DI APRILE 2013

2 APRILE

- Versamento dell'imposta di registro sui contatti di locazione e o affitto stipulati in data 1/3/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1/03/2013 mediante F23 per le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca";

- Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di importo superiore a € 500, effettuate e ricevute, registrate o soggetta a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black esclusivamente in via telematica;

- Ultimo giorno utile per i contribuenti intenzionati a beneficiare della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2012 e non ultimati entro lo stesso anno, per l'invio telematico della comunicazione relativa alle spese sostenute nel corso dell'anno 2012;

- Presentazione per i sostituti d'imposta del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate "per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati;

16 APRILE

- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente;

- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;

- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente;

- Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili mese di marzo 2013;

- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente;

- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente;

- Intermediari abilitati all'utilizzo del modello F24 cumulativo (ENTRATTEL);

- Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di marzo 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento della rata d'acconto dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti o pensionati sulle competenze di marzo 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di marzo 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento della rata d'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di marzo 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

22 APRILE

- Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente da parte dei fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati mediante invio telematico;

26 APRILE

- Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario effettuati nel mese precedente per gli operatori con obbligo mensile e effettuati nel trimestre precedente per gli operatori con obbligo trimestrale, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I.;

- Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli;

30 APRILE

- Presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico del modello 730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e de 5 per mille (Mod. 730-1) per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta;

- Comunicazione mensile/trimestrale delle cessioni di beni di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede residenza o domicilio negli Stati o territori (paesi c.d. "black-list") mediante invio telematico;

- Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiori a € 3.600,00 comprensivo di IVA nell'anno solare 2012, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carta di credito, di debito o prepagato per cui non è previsto l'obbligo di emissione di fattura;

- Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (Modello TR) da parte dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali esclusivamente in via telematica.

MANODOPERA AGRICOLA

Regole fondamentali per l'assunzione

- 1- Aver adempiuto preventivamente agli obblighi in materia di sicurezza, formazione e prevenzione nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria, visite mediche.
- 2- Essere in regola in materia di privacy.
- 3- Essere in possesso del registro infortuni vidimato regolarmente dalla A.S.U.R di competenza.
- 4- Informare il dipendente sulle norme regolamentari ed economiche che regolano il contratto di lavoro agricolo.
- 5- Assicurarsi che la propria azienda abbia effettuato la denuncia aziendale per procedere all'assunzione della manodopera agricola e/o abbia inoltrato la documentazione necessaria per ottenere il corretto inquadramento INPS per l'avvio dei rapporti di impiego.
- 6- Inviare la comunicazione unificata UNILAV di assunzione, tramite il sistema COMARCHE, l'inizio del rapporto lavorativo. Tale adempimento deve essere effettuato almeno il giorno precedente la data di assunzione e copia dell'UNILAV deve essere sottoscritta e ricevuta dal dipendente prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Per gli impiegati dare comunicazione dell'avvenuta assunzione entro 15 giorni all'ENPAIA.
- 7- Elaborare e stampare il Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
- 8- Per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o per i contratti a tempo determinato, in caso di modifiche al termine inizialmente comunicato, trasmettere telematicamente entro 5 giorni la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro tramite il sistema COMARCHE.



Per più approfondite informazioni e per valutazione di casi specifici, le aziende agricole interessate potranno rivolgersi agli uffici provinciali e periferici della Confagricoltura Ancona Servizi Srl ai seguenti recapiti:
Jesi – Viale Trieste n.30 - Tel. 0731/56555 - Fax 0731/56699 - Email: l.santilli@anconconfagricoltura.it

CONTRIBUZIONE MANODOPERA AGRICOLA

AGEVOLAZIONI DI CARATTERE GEOGRAFICO ED ALTIMETRICO

Specifiche agevolazioni contributive spettano ai datori di lavoro agricoli se l'azienda è ubicata in determinate zone cosiddette "svantaggiate" in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. La delibera CIPE del 25 maggio 2000 (a regime dal 2005) ha classificato i territori svantaggiati del Paese in diverse zone ad ognuna delle quali corrisponde un diverso ammontare di sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro per gli operai occupati a tempo determinato e a tempo indeterminato:

TERRITORI	RIDUZIONE SU ALIQUOTA C/AZIENDA	ALIQUOTA DOVUTA
Nord svantaggiati (ex fiscalizz. nord)	----	100 % (Aliquote 2012 V. circolare I del 14 dicembre 2011)
Montani	75%	25%
Svantaggiati	38%	32%

Spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (territori montani) da diminuire al 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 (Reg. CE n.1260/1999).

Sudette agevolazioni sono riconosciute e calcolate da parte dell'Inps, a condizione che i datori di lavoro:

- Rispettino le norme sul collocamento
- Rispettino i minimi retributivi stabiliti dai Contratti Collettivi nazionali e provinciali (art. 20, c.1 e 2 D.lgs. 375/1993; Circ. INPS n. 119 del 1997)

I contributi calcolati verranno riscossi con invio da parte dell'Inps di modelli F24 con le seguenti scadenze:

- I° trimestre 16 settembre
 - II° trimestre 16 dicembre
 - III° trimestre 16 marzo
 - IV° trimestre 16 giugno
-